

ALLEGATO A)

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ CIMITERIALI DEL COMUNE DI CARPI PER ANNI 5 (CINQUE).

CIG Accordo Quadro: 825131508C

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente Disciplinare, allegato al Bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indetta dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine, per conto del Comune di Carpi, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, alla descrizione dei documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre eventuali ulteriori informazioni relative alla concessione avente ad oggetto la gestione dei servizi e delle attività cimiteriali del Comune di Carpi.

Il servizio suddetto si svolgerà presso i seguenti cimiteri comunali:

- a) Cimitero Urbano di Carpi;
- b) Cimitero frazionale di Gargallo;
- c) Cimitero frazionale di S. Croce;
- d) Cimitero frazionale di Migliarina;
- e) Cimitero frazionale di Budrione;
- f) Cimitero frazionale di Fossoli;
- g) Cimitero frazionale di S. Marino;
- h) Cimitero frazionale di Cortile;
- i) Cimitero frazionale di S. Martino Secchia.

La concessione in oggetto si configura come una concessione di servizi, così come definita dall'art. 3 comma 1, lettera vv), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed è, quindi, disciplinata dagli articoli 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni ivi richiamate, per quanto applicabili al presente affidamento sotto soglia comunitaria.

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Dott. Mario Ferrari, Dirigente del Settore A1 – Affari Generali, Legali, Servizi Demografici, onoranze funebri del Comune di Carpi.

La Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine, con sede in Carpi, C.so Alberto Pio n. 91, Tel. 059/649111, Telefax 059/649095, in esecuzione della Determinazione di approvazione degli atti di gara n. 238 del 02/04/2020, in seguito alla Determinazione a contrattare n. 88 del 25/02/2020 del Comune di Carpi - Settore A1 - Affari Generali, Legali, Servizi Demografici, onoranze funebri provvede all'perimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 164 e del combinato disposto degli artt. 60, 71 e 173 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento in concessione dei servizi in oggetto.

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, nonché

degli artt. 170, 171, 172 e 173 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a fronte di un punteggio massimo attribuibile pari a 100, in base agli elementi di valutazione e relativi fattori ponderali, come meglio specificati all'art. 21 del Capitolato speciale prestazionale e al paragrafo H "Modalità di valutazione delle offerte tecniche ed economiche" del presente Disciplinare.

In merito allo svolgimento delle operazioni di gara, si richiama quanto previsto nel presente Disciplinare di gara.

Il Responsabile della procedura di gara è la Dott.ssa Susi Tinti, Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata tramite posta elettronica certificata ai concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 32, comma 9, e 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; a tal fine, i concorrenti dovranno fornire i riferimenti opportuni nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato B) al Bando di gara.

Ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l'espletamento della presente gara la Centrale Unica di Committenza si avvale del sistema degli acquisti telematici dell'Emilia Romagna SATER, disponibile all'indirizzo <http://intercenter.emilia.romagna.it> e tramite il quale si accede alla procedura e alla documentazione di gara.

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno collocare l'offerta sul sistema SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11.30 del 07/05/2020.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.;
- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intende, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel Bando di

gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati per via telematica, attraverso SATER.

La prima seduta pubblica virtuale (accessibile da parte degli operatori economici concorrenti in collegamento informatico da remoto) avrà luogo il giorno 08/05/2020, alle ore 9.30 presso la Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine sita in Via Peruzzi n. 2, a Carpi, dando atto che la tracciabilità di tutte le fasi della procedura di gara, l'inviolabilità delle buste telematiche e l'immodificabilità di ciascun documento presentato anche in virtù del contemporaneo utilizzo del sistema di firma digitale, sono garantite dalla piattaforma SATER.

CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti da inoltrare mediante la piattaforma SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e, quindi, entro le ore **12.00 del giorno 30/04/2020**.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le risposte a tutte le richieste di chiarimenti e/o di eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite la piattaforma SATER e verranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/serviziimprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> nella sezione "bandi e avvisi altri Enti" dedicata alla presente procedura. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici a monitorare costantemente i CHIARIMENTI inviati.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Salvo quanto disposto in merito ai chiarimenti, tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere dell'impresa concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, qualora l'istituto sia ammesso in relazione alla tipologia di gara, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

La data della II seduta pubblica virtuale, concernente l'apertura delle offerte economiche, verrà successivamente comunicata a tutti i concorrenti tramite l'invio di apposita comunicazione tramite la piattaforma SATER.

A) IMPORTO A BASE DI GARA, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE e DURATA DELLA CONCESSIONE

L'**importo complessivo della concessione**, stimato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e posto a base della presente gara **ammonta ad € 5.238.000,00** (euro cinquemilioniduecentotrentomila/00), IVA esclusa.

I servizi oggetto della presente concessione avranno una durata di anni 5 (cinque) e comunque la decorrenza verrà concordata con l'aggiudicatario.

La gara verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in base agli elementi di cui al successivo paragrafo H) e come meglio specificato nel Capitolato speciale prestazionale.

Prima del decorso del termine di durata della concessione, all'Aggiudicatario potrà essere eventualmente richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per esigenze che lo rendessero necessario.

B) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Si precisa che, secondo quanto disposto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), del medesimo Decreto, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando e dal presente Disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- A) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- B) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443;
- C) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), e 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; i consorzi stabili formati da non meno di tre consorziati che con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura d'impresa;
- D) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- E) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- F) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- G) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del Decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- H) alla gara è ammessa la partecipazione degli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni precisate dall'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dal presente Disciplinare;

Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti:

- partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In caso di rilevata partecipazione congiunta di soggetti controllanti e controllati per i quali le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà all'**esclusione** di entrambi;

- partecipazione alla gara di concorrenti per i quali è accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Tali concorrenti saranno esclusi dalla gara;
- partecipazione alla medesima gara sia di un consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sia dei consorziati per i quali il consorzio concorre, in qualsiasi forma; in tal caso, si procederà all'**esclusione** sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del codice penale; inoltre, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile **a pena di esclusione** di tutti i consorzi coinvolti;
- partecipazione alla gara di un'impresa singola o consorzio in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero partecipazione alla gara di imprese sia in forma individuale, sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; in tal caso, si procederà all'**esclusione** di tutti i raggruppamenti, consorzi e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete coinvolti;
- partecipazione alla gara sia di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sia delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, in qualsiasi forma; in tal caso, si procederà all'**esclusione** sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del Codice penale;
- associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e seguenti del Codice civile, sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione;
- ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dello stesso art. 48, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti e delle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione ovvero la nullità del contratto, nonché l'**esclusione** dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aderenti al contratto di rete, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima concessione, come stabilito dal medesimo art. 48, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **avvalimento** della stessa impresa ausiliaria da parte di più di un concorrente alla stessa gara, ovvero partecipazione sia dell'impresa ausiliaria che di quella che si avvale dei requisiti; in tali casi, si procederà all'**esclusione** di tutte le imprese coinvolte;
- partecipazione del **subappaltatore** alla procedura per l'affidamento della concessione;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., aver attuato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; la violazione della suddetta norma comporterà l'**esclusione** dalla procedura di gara e i contratti e gli incarichi conclusi in violazione della medesima saranno **nulli**.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. nella L. n. 122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010.

Potranno partecipare alla presente procedura le predette categorie di soggetti, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., e dei requisiti speciali di idoneità professionale, tecnico-professionali ed economico-finanziari previsti dalla legislazione vigente (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), di seguito elencati al paragrafo C) "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE".

C) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

REQUISITI DI ORDINE GENERALE (assenze di cause di esclusione)

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) una qualsiasi causa di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
- d) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
- e) l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal Decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266.

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti speciali di qualificazione, ossia i requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dalla legislazione vigente (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e di seguito specificati.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

a. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione per attività coerenti con quelle oggetto della concessione presso la C.C.I.A.A. competente per territorio o, se si tratta di imprese aventi residenza in un Paese UE diverso

dall'Italia, in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, secondo quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Gli operatori economici degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le medesime attività devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di stabilimento dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE costituiti ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi, con riferimento alle attività da svolgere nell'ambito del R.T.I. o Consorzio.

b. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Aver eseguito servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, resi per amministrazioni pubbliche, nell'ultimo triennio consecutivo antecedente la data di pubblicazione del Bando (a partire dal 06/04/2020), in Comuni di dimensioni demografiche non inferiori a 20.000 (ventimila) abitanti e con almeno 5 (cinque) cimiteri.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE costituiti ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi, con riferimento alle attività da svolgere nell'ambito del R.T.I. o Consorzio, secondo quanto disciplinato al successivo paragrafo D "Documentazione di gara – Documenti da presentare", punto 7. "Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati".

A tal fine, l'impresa concorrente dovrà presentare un elenco dei principali servizi effettuati con indicazione del committente, dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

c. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Aver realizzato un fatturato di almeno € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00 euro) nel triennio 2016-2017-2018 con riferimento ai Bilanci dei relativi esercizi finanziari (Bilanci che dovranno essere prodotti dall'aggiudicatario in sede di richiesta da parte della Stazione appaltante ai fini della comprova dei requisiti dichiarati in occasione della partecipazione alla gara).

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario di concorrenti o soggetti assimilabili di tipo orizzontale, il predetto requisito deve essere posseduto in modo tale che la mandataria o la consorziata capogruppo possieda il requisito in misura maggioritaria.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti di qualificazione richiesti e sopra indicati, determina l'esclusione dalla gara.

D) DOCUMENTAZIONE DI GARA – DOCUMENTI DA PRESENTARE

DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara (Allegato A);
- Dichiarazione sostitutiva – istanza di partecipazione (Allegato B);
- Modulo offerta economica (Allegato C).

DOCUMENTI DA PRESENTARE

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che, all'atto dell'invio, invaliderà quella precedentemente inviata.

A tal proposito, si precisa che, qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.

Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto dal presente Disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia Intercent-ER (proprietaria della piattaforma SATER) e della Centrale Unica di Committenza ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso, con la partecipazione alla gara il concorrente esonera l'Agenzia Intercent-ER e la Centrale Unica di Committenza da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Centrale Unica di Committenza si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., ivi compresi la dichiarazione sostitutiva (Allegato B) al Bando di gara), il DGUE, i suoi allegati integrativi, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

L'istanza di partecipazione – Dichiarazione sostitutiva (Allegato B) al Bando di gara) deve essere redatta sui modelli predisposti dalla Centrale Unica di Committenza e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella "Documentazione amministrativa", si applicherà l'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Centrale Unica di Committenza potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica) che le imprese interessate a partecipare dovranno collocare sul sistema SATER, entro la data di scadenza, dovrà essere predisposta mediante compilazione delle sezioni previste dal sistema, secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodelsistema/guide/>.

A. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La “Documentazione Amministrativa” contiene l’Istanza di partecipazione – Dichiarazione sostitutiva (Allegato B) al Bando di gara), le eventuali dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione, come di seguito elencata:

- 1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., predisposta sulla base del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,** attinente il possesso sia dei requisiti di ordine generale sia dei requisiti speciali di qualificazione (ossia, idoneità professionale, capacità tecnico-professionale e capacità economico-finanziaria), come descritti in precedenza. Il fac-simile della dichiarazione (allegato B) al Bando di gara), con il relativo allegato B1 (eventuale costituzione di raggruppamento temporaneo), deve essere reso e compilato in ogni sua parte, nessuna esclusa, e **sottoscritto digitalmente** (ed eventualmente anche in modalità cartacea ossia con firma autografa) a cura del titolare della ditta individuale o legale rappresentante o procuratore della società o del consorzio, allegando copia scansionata del documento d’identità del sottoscrittore, senza necessità di autenticare la sottoscrizione né di apporre marche da bollo.

L’istanza di partecipazione potrà essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, va allegata copie conformi all’originale della relativa procura.

Si precisa, altresì, che tale dichiarazione sostitutiva, con particolare riferimento alle condanne penali di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà essere resa anche da tutti i soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del Decreto medesimo, ovvero tale dichiarazione sostitutiva da parte dei soggetti suindicati potrà essere resa dal legale rappresentante sottoscrittore della dichiarazione di cui al presente punto 1., nell’ambito della dichiarazione medesima, qualora il sottoscrittore sia a conoscenza delle condizioni riferite ai soggetti indicati al citato art. 80, comma 3.

Si precisa, inoltre, che, relativamente all’indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell’A.N.A.C. con Delibera n. 1293/2016.

In alternativa alla suddetta dichiarazione è possibile produrre, il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.) da redigere inserendo tutti i dati (nessuno escluso) già previsti nel modello di dichiarazione allegato B) al Bando di gara, relativamente sia ai requisiti di carattere generale sia a quelli di carattere speciale (professionale e tecnico), nonché alle altre informazioni generali, tenendo conto, altresì, delle indicazioni di cui al Comunicato del Ministero Infrastrutture e Trasporti 22 luglio 2016 e della circolare 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicati sulle G.U. n. 170 del 22/07/2016 e n. 174 del 27/07/2016) e dello specifico modello di formulario D.G.U.E. approvato e allegato con il medesimo Comunicato Ministeriale.

Relativamente alla verifica dei requisiti dichiarati si fa riferimento a quanto indicato al successivo punto 3. "PASSOE", precisando che, per i requisiti eventualmente non presenti nel sistema AVCPASS, le dichiarazioni prodotte dovranno essere successivamente comprovate dal soggetto aggiudicatario mediante esibizione di idonea documentazione attestante i requisiti dichiarati, secondo i tempi e le modalità che saranno indicati dall'Ufficio Contratti con apposita richiesta, nel caso di documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

La predetta verifica potrà, altresì, essere effettuata a campione nei confronti degli altri concorrenti.

Le imprese aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea non iscritte al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

2. GARANZIA PROVVISORIA, eventuale originale, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto, di € 52.380,00, pari al 1% dell'importo della concessione posto a base di gara per la durata di anni cinque, da prestare mediante apposita fidejussione, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e da redigere in base agli schemi tipo di cui al D.M. del Ministero Sviluppo Economico 19/01/2018 n. 31; tale garanzia, riportante quale beneficiario il Comune di Carpi o, in alternativa, la Centrale Unica di Committenza – Comune di Carpi, dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, ovvero da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fidejussione dovrà espressamente prevedere:

- per i concorrenti che non siano microimprese, piccole e medie imprese, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, che l'istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia fidejussoria (definitiva) anche qualora l'offerente risulti aggiudicatario;
- che la garanzia provvisoria avrà validità per almeno n. 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.

L'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, comunque obbligatorio, potrà essere prodotto anche da un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria.

La garanzia fideiussoria provvisoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante anche ai sensi di quanto previsto all'art. 9 del Capitolato speciale prestazionale, ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.).

Si precisa che, come previsto all'art. 2 dello schema tipo 1.1 di cui al D.M. n. 31/2018, richiamato nella Scheda Tecnica dove è indicato che il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria conforme allo schema tipo 1.1, alla quale la Scheda stessa risulta allegata, la garanzia viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra impresa, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia oppure cessa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto da parte del contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto. Pertanto, la scheda tecnica non verrà restituita e si provvederà alla comunicazione dell'aggiudicazione e al contestuale svincolo della garanzia con le modalità di cui all'art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

I concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o superiore, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, potranno usufruire della riduzione del 50% della garanzia di cui al presente punto; si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Tali riduzioni sono ammesse a condizione che il possesso del requisito che dà titolo a fruirne sia adeguatamente comunicato nell'ambito della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 1. ovvero, con riferimento alla certificazione di sistema di qualità, venga allegata copia conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii..

I concorrenti avranno diritto alle ulteriori riduzioni della garanzia provvisoria, da applicarsi progressivamente all'importo della cauzione dovuto, al netto della/e riduzione/i applicate, in presenza dei requisiti ambientali di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; la cumulabilità delle riduzioni è indicata allo stesso art. 93, comma 7. Ai fini dell'eventuale possesso dei predetti requisiti, i concorrenti, in sede di offerta, dovranno rendere le dichiarazioni di cui agli appositi punti della Dichiarazione sostitutiva (Allegato B al bando di gara).

Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei, consorzi e aggregazioni di imprese, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, ovvero dei requisiti ambientali sopradescritti, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

In caso di avvalimento con altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'Istituto sia ammesso in relazione alla tipologia di gara, la predetta

certificazione di qualità e i requisiti ambientali di cui sopra, ai fini della riduzione della cauzione, dovranno essere posseduti dal concorrente.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., già costituita, la presente garanzia dovrà essere presentata dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale, ai sensi del predetto art. 48, comma 5. In caso di consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituiti, la garanzia fidejussoria presentata dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al consorzio o al raggruppamento, e cioè sia mandataria sia mandanti, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

- 3. DOCUMENTO "PASOIE", copia scansionata**, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'A.N.AC. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), relativo al concorrente e all'impresa ausiliaria, nel caso di ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'istituto dell'avvalimento sia ammesso in relazione alla tipologia di gara.

I soggetti interessati a partecipare alla gara per l'affidamento in concessione dei servizi di cui al presente Disciplinare, contraddistinti con il **C.I.G. Accordo quadro: 825131508C**, sono tenuti a richiedere e produrre il PASOIE, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Essi dovranno, pertanto, registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC.

- AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS operatore economico) e creare il PASOIE secondo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/manuali>.

Il **PASOIE** dovrà essere prodotto in formato cartaceo, stampato e sottoscritto con firma/e autografa/e e/o digitale/i (in caso di RTI non ancora costituito da tutti i soggetti che costituiranno i Raggruppamenti, nonché dalle imprese ausiliarie in caso di avvalimento).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale (ossia, idoneità professionale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria), la cui documentazione è prevista nella Banca dati, sarà effettuata dall'Amministrazione anche ai sensi della deliberazione attuativa dell'A.V.C.P. n. 157 del 17/02/2016 (aggiornamento della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012), attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità stessa.

Per i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario la cui documentazione non è prevista nella Banca dati è fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 5, comma 3, della deliberazione A.V.C.P. n. 157 del 17/02/2016 (aggiornamento della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012).

Secondo quanto previsto, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC.

I soggetti concorrenti sono tenuti ad inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all'oggetto della deliberazione n. 157 del 17/02/2016 (aggiornamento della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012).

L'operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta e si assume ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti e alla documentazione caricata.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dal presente bando in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata in oggetto, il **PASSOE** rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Si precisa che la mancata produzione del **PASSOE** **non costituisce motivo di esclusione dalla gara.**

Si fa, tuttavia, presente che, dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema **AVCPASS** per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di **PASSOE** verrà richiesto di procedere **entro il termine di giorni 3 (tre)** alla registrazione.

L'impossibilità per la stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema **AVCPASS**, a seguito della mancata registrazione del concorrente, determinerà: l'esclusione del concorrente, se accertata in corso di gara, la mancata conferma dell'aggiudicazione o della posizione acquisita nella graduatoria se accertata nella fase successiva all'aggiudicazione.

Si precisa, altresì, che qualora non risultasse possibile a causa di problematiche tecniche/operative inerenti il sistema e/o obbligatorio, in base alla normativa vigente al momento delle verifiche, procedere attraverso il citato sistema, alla verifica di tutti i requisiti, si procederà con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell'accesso al sistema **AVCPass si fa rinvio alla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 157 del 17/02/2016** (aggiornamento della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012), **alla quale dovranno attenersi i soggetti che intendono partecipare alla presente procedura.**

- 4. ATTESTAZIONE DI RICEVUTA DI PAGAMENTO** trasmessa dal sistema di riscossione del versamento on line o SCONTRINO LOTTOMATICA in copia scansionata, a pena di esclusione dalla gara, attestante il versamento della contribuzione pari ad € **200,00** (Euro duecento/00) all'A.N.A.C. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in applicazione dell'art. 19 del D.L. 24/06/2011 n. 90, convertito nella L. n. 114/2014, nonché della delibera A.N.A.C. n. 102/2014), ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266 del 23/12/2005, della delibera del Presidente dell'Autorità dei Contratti Pubblici n. 1174 in data 19/12/2018 e delle relative istruzioni operative, da effettuarsi da parte di ogni concorrente, prima della scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, con le seguenti modalità:

- pagamento on line collegandosi al portale web "Servizio di riscossione" all'indirizzo www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale;
- versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini

Per eseguire il pagamento, per entrambe le modalità suddette, è necessario essere iscritti on line al "Servizio di riscossione" raggiungibile dall'indirizzo www.avcp.it sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi".

Ai fini dell'esecuzione di tutte le modalità di versamento sopra descritte il **Codice identificativo della gara (C.I.G. Accordo quadro) è : 825131508C.**

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Si precisa che il mancato pagamento della contribuzione A.N.A.C. entro il suddetto termine comporterà necessariamente l'esclusione dalla gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione appaltante accerterà il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento della contribuzione A.N.A.C. da effettuarsi entro il termine di scadenza di presentazione dell'offerta, la Stazione appaltante escluderà il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art.1, comma 67, della L. n. 266/2005.

5. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO : l'impresa dovrà effettuare, a pena di esclusione dalla gara, accurata visita dei luoghi di esecuzione dei servizi da effettuare, con l'assistenza di referenti dell'Ente committente.

La richiesta di prenotazione di sopralluogo deve essere indirizzata al R.U.P., Dott. Mario Ferrari **entro le ore 12:00 del giorno 30/04/2020**, contattando telefonicamente il R.U.P. medesimo (tel.:059/649682) o inviando un'e-mail all'indirizzo: mario.ferrari@comune.carpi.mo.it, contenente i riferimenti della persona da ricontattare per concordare l'appuntamento e indicando nell'oggetto della mail "*Richiesta di sopralluogo per affidamento della concessione avente ad oggetto la gestione dei servizi e delle attività cimiteriali del Comune di Carpi per anni 5 (cinque)*".

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni d'anticipo.

Il termine perentorio per l'effettuazione del sopralluogo è fissato per il giorno 04/05/2020 – ore 12.00.

Il sopralluogo dovrà essere svolto da un Legale Rappresentante o Direttore Tecnico dell'impresa, del consorzio, o di una delle Imprese eventualmente raggruppate o consorziate (in caso di consorzi di cui all'art. 2602 del Codice civile o di consorzi stabili), o, in alternativa, da un Tecnico dipendente o da un procuratore speciale delle Imprese concorrenti come sopradescritte; in caso di sopralluogo del Tecnico dipendente, questi dovrà essere munito di apposita lettera di delega firmata dal Legale Rappresentante, contenente, altresì, l'individuazione della qualifica posseduta, nonché la tipologia dell'attività svolta dal tecnico delegato. I predetti titoli di rappresentatività effettiva dell'azienda per poter adempiere alle funzioni sopradescritte (documento valido d'identità, dichiarazione sostitutiva del certificato C.C.I.A.A. e delega) dovranno essere consegnati anche in semplice fotocopia lo stesso giorno stabilito per il sopralluogo al Tecnico incaricato dalla stazione appaltante. In caso di sopralluogo da parte del procuratore speciale, la procura dovrà risultare da apposito atto in originale o copia autentica, o da specifica iscrizione nel certificato C.C.I.A.A., e il medesimo procuratore non potrà svolgere il sopralluogo per più di un concorrente partecipante alla presente gara, a pena di non ammissione alla gara di tutti i concorrenti coinvolti. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile o di Consorzio Stabile, tale attestazione potrà essere riferita a nome di una sola Impresa raggruppata o consorziata.

La Stazione appaltante si riserva sin d'ora di fornire, mediante la piattaforma S.A.T.E.R., eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie in merito all'impossibilità di effettuazione del sopralluogo legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 attualmente in corso sull'intero territorio nazionale.

6. ATTESTAZIONE CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ (in copia autenticata ovvero dichiarata conforme all'originale con le modalità di cui all'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.): documentazione in corso di validità rilasciata per la certificazione attestante il possesso della qualità aziendale ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000 e le eventuali certificazioni a giustificazione dell'eventuale riduzione dell'importo della cauzione provvisoria.

Si precisa che, nel caso in cui sia in corso la procedura di rinnovo della certificazione attestante il possesso della qualità aziendale, dovrà, inoltre, essere allegata copia dell'istanza di rinnovo presentata dall'Impresa all'organismo di Attestazione e del relativo contratto di incarico.

7. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

INDICAZIONI PER IMPRESE TEMPORANEAMENTE RIUNITE, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DI CUI ALL'ART. 2602 DEL C.C., GEIE ED AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:

Oltre a quanto stabilito al precedente paragrafo B) SOGGETTI AMMESSI, i soggetti in questione dovranno rispettare le seguenti modalità:

- **l'Impresa Mandataria ed il Consorzio** dovranno presentare tutta la documentazione richiesta e la **dichiarazione** di cui al precedente punto 1. del sottoparagrafo A Contenuto della Busta "Documentazione amministrativa";

- **ciascuna delle imprese Mandanti nell'ambito del R.T.I., consorziate ed aggregate** ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dovrà presentare la **dichiarazione** di cui al punto 1 e, qualora posseduta, l'Attestazione SOA di cui al precedente punto 4.;

- **la Mandataria**, qualora il raggruppamento sia già costituito, dovrà, inoltre, presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitole dall'impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata);

- **il Consorzio ordinario e il GEIE già costituiti** dovranno presentare, altresì, l'**atto costitutivo** e lo **statuto** del Consorzio o del GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

E' consentita la presentazione dell'offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche se non ancora costituiti.

In tal caso, le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi o i GEIE dovranno allegare apposita dichiarazione sottoscritta con firme digitali e/o cartacee, con la quale si impegnano in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (come già previsto all'allegato B1 del modello di dichiarazione di cui al precedente punto 1.). Il predetto mandato collettivo speciale dovrà prevedere, altresì, la relativa procura al legale rappresentante della mandataria stessa.

Fermo restando, inoltre, che il Raggruppamento Temporaneo, il Consorzio o l'Aggregazione dovrà possedere nel suo complesso tutti i requisiti di partecipazione prescritti nei diversi punti della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 1., a pena di esclusione, si precisa quanto segue:

- nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE costituiti ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi, con riferimento alle attività da svolgere nell'ambito del RTI o consorzio;
- il requisito di capacità tecnico-professionale dovrà essere posseduto dall'Impresa Mandataria, mentre il possesso di adeguata attrezzatura tecnica potrà essere attestato da tutte le imprese componenti il raggruppamento;
- tutti gli altri punti della dichiarazione medesima dovranno essere dichiarati e posseduti da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento temporaneo.

Le singole imprese componenti il raggruppamento eventualmente risultato aggiudicatario dovranno, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., conferire **mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria, prevedendo, altresì, la relativa procura al legale rappresentante della mandataria stessa.**

Le imprese riunite o che intendono riunirsi/ i Consorzi/i GEIE dovranno, altresì, dichiarare la rispettiva percentuale di partecipazione al raggruppamento/Consorzio/GEIE, nonché indicare le parti della concessione che saranno eseguite dalle singole imprese, tenendo presente che l'impresa mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Si precisa che per la partecipazione delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si applicano le disposizioni dell'art. 48 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nel caso di concorrente in situazione di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16/03/1942 n. 267, come meglio precisato al successivo punto 8. "Documentazione ed indicazioni specifiche per altre modalità di partecipazione" "Concordato con continuità aziendale" è consentita la partecipazione alle condizioni stabilite al medesimo art. 186-bis, comma 6 (l'impresa in concordato non può essere mandataria, le altre imprese del R.T.I. non devono essere assoggettate a procedura concorsuale).

8. DOCUMENTAZIONE ED INDICAZIONI SPECIFICHE PER ALTRE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

- CONSORZI STABILI (DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 94, comma 1, del D.P.R. 207/2010, il Consorzio Stabile dovrà indicare in sede di gara per quali consorziati il Consorzio concorre;

In base al combinato disposto dei commi 1 e 2-bis dell'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi

d'opera, nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduti e comprovati dalle singole imprese consorziate, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti e comprovati dal Consorzio stesso.

La sussistenza in capo ai Consorzi Stabili dei requisiti eventualmente richiesti nel Bando di gara è valutata, a seguito della verifica dell'effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati; pertanto, ai fini della qualificazione, il Consorzio Stabile potrà utilizzare i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale maturati in proprio, ovvero potrà utilizzare sia i requisiti posseduti dalle imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Con particolare riferimento ai requisiti richiesti per la presente gara, di cui al precedente paragrafo C "Requisiti di partecipazione", si specifica quanto segue:

- **il Consorzio concorrente** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 1.;

- qualora il Consorzio non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale richiesti, previsti al precedente Paragrafo C "Requisiti di partecipazione" (e da indicare nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 1. ed allegata al Bando), **ciascuna delle imprese consorziate designata per l'esecuzione delle prestazioni** ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., individuata ai fini della qualificazione e, quindi, in possesso dei requisiti, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 1. allegata al Bando; in caso di utilizzo dei requisiti delle Imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, sarà necessario attenersi alle disposizioni previste per l'istituto dell'"Avvalimento" di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

- CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. :

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Consorzio dovrà indicare in sede di gara per quali consorziati concorre.

In base all'art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i requisiti devono essere posseduti e comprovati dal Consorzio stesso, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo che possono essere posseduti e comprovati dalle singole imprese consorziate; in particolare, i requisiti richiesti dovranno essere documentati nel modo seguente:

- **il Consorzio concorrente** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 1. allegata al Bando;

- qualora il Consorzio non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti, (punto s) – s.1), s.2), s.3) della suddetta dichiarazione sostitutiva), **ciascuna delle imprese consorziate esecutrici** ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà presentare la citata dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 1., precisando che, per quanto concerne i requisiti previsti al punto s) – s.1), s.2), s.3) della predetta dichiarazione, dovrà essere posseduto e comprovato dal Consorzio stesso.

- **CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE, ai sensi dell'art. 186-bis R.D. 267/42;** è ammessa la partecipazione alla presente gara dei concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 16/03/1942 n. 267 come modificato dall'art. 2, comma 4, lett. b), n. 1, del D.L. n. 32 del 18/04/2019 convertito nella L. n. 55 del 14/06/2019, purché sia presentata da documentazione di cui al comma 5 del suddetto art. 186-bis del R.D. 267/42.

La partecipazione alle condizioni dello stesso art. 186-bis è ammessa successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 161 del R.D. 267/42, purchè si faccia ricorso all'avvalimento dei requisiti di altro soggetto, qualora, l'Istituto sia ammesso in relazione alla tipologia di gara.

Ai sensi dell'art. 110 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, come sostituito dall'art. 2 del D.L. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L.55 del 14/06/2019, per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo e di momento del deposito del decreto previsto dall' articolo 63 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

- **SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito secondo le procedure e le modalità di cui all'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con riferimento all'esecuzione di lavori strumentali alla concessione è consentito nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come previsto dall'art. 8 del Capitolato speciale prestazionale, secondo il limite del 40%.

Precisamente, si fa presente che il subappalto non è consentito con riguardo alle seguenti attività:

- apertura e chiusura giornaliera del cimitero urbano;
- sorveglianza e custodia del cimitero urbano durante tutto l'orario di apertura;
- servizio di pronta reperibilità;
- gestione servizio illuminazione votiva;
- gestione sala del commiato del cimitero urbano;
- gestione dei servizi relativi allo svolgimento dei funerali, ricezione cadaveri, resti e ceneri, tumulazioni e inumazioni e operazioni conseguenti;
- dispersione ceneri nelle apposite aree predisposte all'interno dei cimiteri;
- estumulazioni ed esumazioni ordinarie e straordinarie e operazioni cimiteriali conseguenti, quali cremazioni di resti mortali e di cadaveri non mineralizzati;
- tenuta ed aggiornamento dei registri cimiteriali previsti dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe delle concessioni e delle sepolture (cd. mappa cimiteriale), dello schedario dei defunti, dell'anagrafe delle utenze delle luci votive e dello scadenzario delle concessioni ed altri adempimenti amministrativi;
- assegnazione delle sepolture agli utenti secondo quanto previsto dal Regolamento comunale delle attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, messa a disposizione della modulistica e conteggio dei diritti cimiteriali e di qualunque altro onere a carico dell'utente;
- stipula contratti di concessione delle sepolture o delle aree per tombe di famiglia;

- riscossione delle tariffe di concessione delle sepolture e delle tariffe per i servizi cimiteriali erogati, comprese le attività di recupero dei crediti insoluti.

Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del subappalto **per attività diverse da quelle sopra indicate**, dovrà manifestare tale volontà al punto u.2/u.3 del modello di autodichiarazione di cui al precedente punto 1. (allegato B al Bando di gara).

In caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare saranno intese come interamente svolte dal soggetto concorrente e per esse non potrà essere rilasciata alcuna autorizzazione al subappalto.

Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Carpi (ente committente).

Si avvertono i concorrenti che, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non potrà essere indicata tra le eventuali subappaltatrici, l'impresa che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento del presente appalto.

Si precisa, inoltre, che, anche per i subappaltatori, relativamente all'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con delibera n. 1293/2016.

La Stazione appaltante provvederà ai pagamenti nei confronti dei subappaltatori ai sensi dell'art. 174, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, qualora ricorrano le casistiche ivi previste.

Per i pagamenti effettuati dal soggetto aggiudicatario ai subappaltatori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal Comune al soggetto aggiudicatario, dovrà essere trasmessa copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; qualora entro il suddetto termine non siano trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore, sarà sospeso il successivo pagamento a favore del soggetto aggiudicatario.

Il concessionario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione, nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

All'interno della sezione inerente la documentazione amministrativa non dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, altri documenti riferiti all'offerta tecnica di cui alla sezione "Offerta tecnica" e/o all'Offerta economica di cui alla sezione "Offerta economica".

B. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"

La predetta Busta virtuale "Offerta tecnica" dovrà contenere, a pena di esclusione, la proposta tecnica/progettuale per la gestione dei servizi della concessione, redatta secondo i primi 4 elementi di valutazione sotto riportati, e il Progetto di valorizzazione (detto anche Piano di valorizzazione), redatto secondo l'elemento di valutazione n. 5 di seguito precisato.

Il concorrente dovrà, quindi, evidenziare negli elaborati contenuti in tale Busta le soluzioni tecniche ed organizzative che intende adottare per la gestione globale dei servizi oggetto di concessione, tenendo conto delle prescrizioni minime e/o delle prescrizioni vincolanti descritte nel Capitolato speciale prestazionale e nel Regolamento comunale delle attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria ed illustrando adeguatamente le proposte offerte in relazione a ciascun criterio di valutazione descritto nel presente Disciplinare ed in base a quanto specificato nella Determinazione a contrattare n. 88 del 25/02/2020 redatta dal Comune di Carpi, Affari Generali, Legali, Servizi Demografici, onoranze funebri del Comune di Carpi.

Tale offerta tecnica dovrà essere redatta in base ai seguenti criteri di valutazione:

Offerta tecnica - punti max 70 (rif. Busta Offerta tecnica)		
Elemento di valutazione	Descrizione	Punti attribuiti
1) Gestione amministrativa e contrattuale delle operazioni di assegnazione e concessione delle sepolture e del servizio di illuminazione votiva	Descrizione esplicativa dell'organizzazione del servizio al pubblico presso il cimitero urbano e delle modalità tecniche e organizzative con le quali si intende gestire il servizio, ivi compresa la gestione amministrativa, contabile ed informatica	Da 0 a 20
2) Gestione tecnica ed organizzativa delle operazioni cimiteriali	Descrizione esplicativa della gestione tecnica ed organizzativa delle operazioni cimiteriali a partire dal rapporto con le imprese di onoranze funebri	Da 0 a 15
3) Gestione delle manutenzioni, delle pulizie e dello smaltimento rifiuti dei cimiteri	Illustrazione del piano degli interventi manutentivi, di pulizie e smaltimento rifiuti nei cimiteri con indicazione delle modalità di espletamento	Da 0 a 20
4) Gestione tecnica ed organizzativa del servizio di illuminazione votiva	Descrizione esplicativa della gestione tecnica ed organizzativa del servizio di illuminazione votiva	Da 0 a 5
5) Progetto di valorizzazione	Descrizione del progetto di valorizzazione e dei tempi di attuazione del medesimo	Da 0 a 10

Per quanto concerne le specifiche modalità di redazione, si puntualizza che:

- la relazione tecnica/progettuale dovrà essere unica e suddivisa in paragrafi per i primi 4 criteri di valutazione, costituita da un numero massimo complessivo di 20 (venti) facciate e dovrà prevedere:
 - le modalità tecniche ed organizzative di erogazione dei servizi compresa la gestione amministrativa, contabile ed informatica;
 - il tipo di programmazione delle attività di pulizia e manutenzione ed i tempi di intervento;
 - la composizione del personale impiegato nel servizio, distinto per qualifica e mansione (comprensivo del personale per il quale sussiste l'obbligo di assunzione di cui all'art. 25

- del Capitolato speciale prestazionale – Clausola sociale;
- le attrezzature ed i materiali impiegati per lo svolgimento dei servizi;
 - la reperibilità;
 - le procedure di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti;
 - eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nel Capitolato speciale prestazionale dettagliatamente descritti e motivati;

- il Progetto di valorizzazione (detto anche Piano di valorizzazione) che si riferisce al criterio di valutazione n. 5) dovrà, invece, costituire un elaborato a parte, ossia separato dalla relazione sopra citata, con un massimo di n. 10 (dieci) facciate, e contenere la descrizione dettagliata del Progetto di valorizzazione dei cimiteri per un importo minimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), da realizzarsi nei primi tre anni di concessione, anche in più interventi, tenendo presente che il valore residuo da ammortizzare dei lavori e delle opere realizzate dovrà essere pari a zero e nessun valore residuo sarà riconosciuto a favore del concessionario.

La relazione relativa al Progetto di valorizzazione dovrà indicare:

- il costo dei singoli interventi/investimenti proposti fornendo dettagli dei relativi prezzi e quantità oltre ad ogni altro elaborato utile alla descrizione degli interventi proposti;
- la tempistica di realizzazione degli investimenti proposti nel corso dei primi tre anni di concessione.

In particolare, nel caso in cui il Progetto di valorizzazione proposto dal concorrente preveda l'esecuzione di lavori, la documentazione da presentare in sede di offerta deve prevedere almeno i seguenti elementi:

- l'elenco dei lavori;
- i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo;
- i tempi di esecuzione.

Tale relazione tecnica/progettuale ed il Progetto di valorizzazione firmati digitalmente dovranno essere allegati sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili al sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'offerta tecnica anzidetta (composta dai due elaborati distinti: relazione tecnica/progettuale e Progetto di valorizzazione) dovrà essere sottoscritta digitalmente ed eventualmente anche in modalità cartacea ossia con firma autografa dal titolare della Ditta individuale ovvero dal legale rappresentante della Società o del Consorzio, nonché da tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti temporanei o i Consorzi in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi. In caso di Società ed in particolare Società di persone, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal/i soggetto/i con potere di manifestare la volontà in nome e per conto della Società per atti di ordinaria/straordinaria amministrazione di importo pari a quello della presente gara, secondo il sistema di amministrazione prescelto e risultante dallo Statuto e/o dal Certificato della Camera di Commercio.

Si precisa che la Busta virtuale "Offerta tecnica" dovrà contenere esclusivamente voci ed elementi della proposta tecnica presentata sulla base della documentazione posta a base di gara, mentre non dovrà prevedere, a pena di esclusione, alcun riferimento ad elementi di carattere economico, che

dovranno essere indicati esclusivamente nell'offerta economica e nel Piano economico finanziario presentati da ciascun concorrente.

Si precisa che l'eventuale mancata presentazione da parte del concorrente della Busta contenente l'offerta tecnica comporterà l'esclusione del medesimo concorrente dalla presente procedura di gara.

In fase di valutazione della proposta tecnica potranno essere richiesti chiarimenti e delucidazioni alle Imprese concorrenti.

C. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

La predetta Busta virtuale “Offerta economica” dovrà contenere la **dichiarazione di offerta**, da redigere in carta libera ed in lingua italiana, in conformità al modello allegato al Bando di gara, in base alle seguenti indicazioni:

Offerta economica – punti max 30 (rif. Busta Offerta economica)	
Elemento di valutazione	Punti attribuiti
1) Percentuale complessiva di aggio offerta in aumento sull'aggio a base di gara (da esprimere complessivamente comprendendo l'aggio posto a base di gara pari al 17%) a favore del Comune sui proventi per concessioni cimiteriali e da illuminazione votiva	Max 27 punti
2) Ribasso percentuale sui prezzi del listino della Regione Emilia-Romagna per lavori di manutenzione straordinaria eventualmente richiesti al Concessionario (max 40.000 euro annui)	Max 3 punti

In merito al primo elemento di valutazione, si precisa che il concorrente dovrà indicare, in cifre e in lettere, la percentuale di aggio di aumento a favore del Comune sui proventi per concessioni cimiteriali e illuminazione votiva, rispetto alla percentuale di aggio posta a base di gara, pari al 17%, come definita al punto 5.8 della Relazione istruttoria, nel Piano economico-finanziario e nella Determinazione a contrattare n. 88 del 25/02/2020 del Comune di Carpi - Settore A1 - Affari Generali, Legali, Servizi Demografici, onoranze funebri.

Con riferimento, invece, al secondo elemento di valutazione, si precisa che il concorrente dovrà indicare, in cifre e in lettere, un ribasso unico percentuale sui prezzi del listino della Regione Emilia-Romagna in vigore per lavori di manutenzione straordinaria eventualmente richiesti al Concessionario (max 40.000 euro annui), come previsto all'art. 16 del Capitolato speciale prestazionale.

Tale ribasso percentuale sarà espresso rispetto ai prezzi unitari indicati nel prezzario della Regione Emilia-Romagna per lavori di manutenzione straordinaria eventualmente richiesti

dall'Amministrazione; il ribasso offerto verrà applicato al prezzario in vigore al momento di esecuzione dei lavori.

I lavori sui quali dovrà essere applicato il ribasso offerto e che potranno eventualmente essere richiesti dall'Amministrazione non potranno, in ogni caso, superare l'ammontare annuo di € 40.000 (quarantamila/00), IVA esclusa.

Sempre all'interno della Busta offerta economica, dovrà essere inserito il Piano economico-finanziario predisposto dal concorrente, sottoscritto con firma digitale ed eventualmente anche in modalità cartacea ossia con firma autografa dal titolare/legale rappresentante/procuratore, redatto con un grado di dettaglio almeno pari a quello contenuto nel Piano economico-finanziario predisposto dal Comune concedente (si veda in particolare l'art. 9 "Piano economico-finanziario del concessionario" dell'elaborato Piano economico finanziario del Comune di Carpi).

In caso di discordanza fra la percentuale di aggio proposta dal concorrente (in aumento) indicata in cifre e quella in lettere, nonché fra il ribasso percentuale sui prezzi di listino indicato in cifre e quello in lettere saranno ritenuti validi quelli più convenienti per l'Amministrazione, salvo casi di errore evidente.

Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali sia per la percentuale di aggio sia per la percentuale di ribasso sui prezzi del listino di cui sopra.

Il modulo contenente la dichiarazione di offerta economica dovrà essere sottoscritto digitalmente ed eventualmente anche in modalità cartacea ossia con firma autografa dal titolare della Ditta individuale ovvero dai Legali rappresentanti della Società o del Consorzio, nonché da tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti temporanei o i Consorzi in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi; in caso di Società ed in particolare Società di persone, il modulo-offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente dal/i soggetto/i con potere di manifestare la volontà in nome e per conto della Società per atti di ordinaria/straordinaria amministrazione di importo pari a quello della presente gara, secondo il sistema di amministrazione prescelto e risultante dallo Statuto e/o dal Certificato della Camera di Commercio.

Si precisa che nella dichiarazione di offerta economica è prevista l'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendali che il concorrente deve obbligatoriamente specificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del comunicato del presidente A.N.A.C. del 27/05/2015.

Si ribadisce che i documenti inerenti l'offerta economica dovranno essere inseriti esclusivamente nella sezione Busta economica e, pertanto, separati fisicamente dalla restante documentazione di gara, a pena di esclusione.

Si precisa che l'eventuale mancata presentazione da parte del concorrente della Busta contenente l'offerta economica comporterà l'esclusione del medesimo concorrente dalla presente procedura di gara.

E) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi della normativa vigente in materia di soccorso istruttorio, con particolare riferimento all'**art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché alla determinazione A.N.AC. n. 1 del 08/01/2015**, si precisa che in merito alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura in oggetto (rif. Busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"), si individuano **quattro tipologie di carenze documentali**:

1) mancanze, incompletezze e irregolarità, degli elementi e delle dichiarazioni, non essenziali e non indispensabili, per le quali non verrà richiesta alcuna regolarizzazione.

A titolo esemplificativo:

- mancata o errata indicazione del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, su una o più delle buste interne, o su uno o più documenti componenti l'offerta;

2) mancanze, incompletezze e irregolarità, degli elementi e delle dichiarazioni, formali ma non essenziali, riguardanti dati e fattori indispensabili per supportare l'attività di verifica della stazione appaltante, per le quali verrà richiesta la regolarizzazione in base al principio del buon andamento dell'azione amministrativa.

A titolo esemplificativo:

- indicazioni estremi INPS-INAIL per la verifica della regolarità contributiva;

- indicazione estremi del Tribunale e relativo provvedimento inerente la situazione di concordato con continuità aziendale;

- indicazioni sull'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per le verifiche sulla regolarità fiscale.

3) mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali, degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, richieste ai concorrenti per la presente gara, sia in base alla legge, sia secondo le disposizioni del Bando e del Disciplinare di gara, regolarizzabili ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

A titolo esemplificativo:

- qualsiasi carenza, compresa la mancata scelta dell'opzione proposta (mediante apposizione di segno grafico sull'opzione scelta o mancata cancellazione delle opzioni non pertinenti) o incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni sostitutive da produrre all'interno della Busta A "Documentazione amministrativa" e riguardanti il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza se il singolo requisito di cui all'art. 80 sia posseduto o meno e da quali soggetti, ivi compresa la dichiarazione delle sentenze di condanna (comma 1, dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), solo nel caso in cui la dichiarazione sia completamente omessa, ovvero si dichiari di avere riportato condanne senza indicarle;

- carenze relative all'identificazione dei soggetti ed ai centri di imputabilità delle dichiarazioni presentate, quali ad es. la mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva di cui alla Busta A, nonché la mancata produzione del documento d'identità del sottoscrittore delle dichiarazioni;

- la mancanza o incompletezza o irregolarità essenziale riguardante il contenuto non conforme alle prescrizioni del disciplinare, relativamente ai seguenti elementi o documenti: cauzione provvisoria (a condizione che sia già stata costituita alla data di presentazione dell'offerta e decorra da tale data); contratto di avvalimento, qualora il concorrente vi ricorra, limitatamente all'ipotesi di mancata allegazione del contratto che deve risultare già sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta e di carenza delle altre formalità previste dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; in caso di RTI costituendo, l'impegno in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese raggruppate, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; in caso di RTI già costituito, il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria dall'impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata) che deve essere già stato sottoscritto in data antecedente la presentazione dell'offerta; per i concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 16/03/1942 n. 267, la documentazione di cui al comma 5 del suddetto art. 186-bis del R.D. n. 267/1942; mancata allegazione della ricevuta di avvenuto versamento del contributo gara ad ANAC, (qualora previsto) che deve comunque essere stato effettuato entro il termine da considerarsi perentorio indicato dal disciplinare di gara; la mancata o incompleta sottoscrizione dei documenti di offerta, sia tecnica che economica, secondo quanto disposto dalle deliberazioni A.N.A.C. n. 1179 del 15/11/2017, n. 1298 del 12/12/2017 e n. 420 del 15/05/2019 purché l'offerta sia riconducibile al concorrente in modo da escluderne l'incertezza assoluta circa la provenienza;

Nel caso di cui al presente punto 3), qualora in sede di gara si riscontrino mancanze, incompletezze o irregolarità essenziali alle dichiarazioni o agli elementi sopradescritti si procederà nel modo seguente:

- la stazione appaltante inoltrerà alle imprese inadempienti la richiesta di procedere alla regolarizzazione secondo le modalità sotto riportate, entro il termine perentorio di giorni 5 dalla richiesta, pena l'esclusione dalla gara;
- la gara, pertanto, verrà sospesa e riprenderà con una nuova seduta, decorso il termine perentorio assegnato ai concorrenti per la regolarizzazione, nella quale si registreranno le intervenute regolarizzazioni e le eventuali esclusioni;
- conseguentemente, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali riscontrati come carenti, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara;

4) Non sono regolarizzabili non essendo classificabili né come dichiarazioni né come elementi, in attuazione della tassatività della cause di esclusione ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché delle disposizioni contenute nel bando tipo dell'A.N.A.C., e sono motivo di esclusione diretta dalla gara, le seguenti omissioni e violazioni:

- il mancato possesso dei requisiti generali;
- il mancato possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal Bando e dal Disciplinare per partecipare alla gara e la mancata dichiarazione di volontà di far ricorso all'avvalimento in carenza di tali requisiti;
- la sussistenza della condizione dell'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- non è sanabile la mancata eventuale dichiarazione di subappalto qualora il Bando preveda fra le categorie scorporabili e subappaltabili categorie a qualificazione obbligatoria e il concorrente

- non possieda la qualificazione richiesta (in caso di lavori);
- i divieti e le prescrizioni concernenti la partecipazione (ad esempio: partecipazione della medesima società in più di un Raggruppamento Temporaneo, partecipazione di concorrenti per cui viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ecc...come meglio precisato al precedente paragrafo B) del presente Disciplinare);
 - la mancata presentazione dell'offerta nel termine previsto dal Bando;
 - la presentazione di offerte plurime o condizionate;
 - i casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta e le irregolarità relative alla integrità delle Buste, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; (a titolo esemplificativo: mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste virtuali separate);
 - il mancato versamento nei termini indicati dal disciplinare di gara del contributo gara ad A.N.A.C. (qualora previsto);
 - la mancata costituzione, alla data di presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria;
 - la mancata effettuazione del sopralluogo, qualora previsto obbligatoriamente per la partecipazione alla gara (si veda sul punto specifica precisazione della Stazione appaltante);
 - la mancata presentazione del Piano Economico Finanziario.

**F) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA:
APERTURA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA –
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER (sedute virtuali) e ad esse potrà partecipare ogni impresa concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 08/05/2020 alle ore 9.30.

La presente vale, quindi, anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le imprese interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati attraverso la piattaforma SATER nella sezione dedicata alla presente procedura.

Il seggio di gara, istituito ad hoc sulla base delle disposizioni organizzative proprie della Stazione appaltante, procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte presenti sulla piattaforma SATER.

Successivamente, il seggio di gara procederà a:

- (a) sbloccare la documentazione amministrativa di ammissione allegata in fase di sottomissione dell'offerta, di cui al Paragrafo D) "Documentazione di gara – Documenti da presentare – sottoparagrafo A) "Contenuto della Busta Documentazione amministrativa", necessaria per l'ammissione dei concorrenti;

- (b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare per l'ammissione dei concorrenti all'apertura della Busta relativa all'Offerta tecnica e al relativo esame da parte dell'apposita Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi degli artt. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che dovrà valutare in seduta non pubblica le offerte tecniche dei concorrenti, attribuendo i punteggi relativi, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Capitolato speciale prestazionale e al successivo paragrafo H "Modalità di valutazione delle offerte tecniche ed economiche" (La Commissione potrà invitare se necessario i partecipanti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati);
- (c) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio da applicarsi secondo le disposizioni dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo quanto previsto dal paragrafo E "Disposizioni in materia di soccorso istruttorio";
- (d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- (e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni della procedura di gara, provvedendo, altresì, a darne comunicazione ai concorrenti, ai sensi dell'art. 76, commi 2-bis e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; inoltre, di tale provvedimento sarà dato avviso, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente inerente la presente procedura di gara.

G) APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP designato per le fasi della gara, procederà a rendere disponibili sul sistema telematico SATER le offerte ammesse alla Commissione giudicatrice che procederà in una o più sedute riservate al loro esame.

In merito alle modalità dello svolgimento di gara si richiama quanto già stabilito nel presente Disciplinare.

Durante la **successiva seduta pubblica virtuale della gara**, la cui data verrà comunicata a tutti i concorrenti ammessi attraverso la piattaforma SATER, si procederà all'apertura delle offerte di natura quantitativa, ossia delle offerte economiche (vedi Busta "Offerta economica" di cui al punto C. del paragrafo D "Documentazione di gara – Documenti da presentare") e all'attribuzione dei relativi punteggi, secondo la formula e con il metodo indicati al paragrafo seguente.

Si provvederà, quindi, alla **formazione della graduatoria provvisoria delle offerte**, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente a quella che ha ottenuto il maggior punteggio, determinato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti nella valutazione dell'offerta tecnica (Busta "Offerta tecnica") e dell'offerta economica (Busta "Offerta economica").

Nel caso di più concorrenti con medesimo punteggio finale si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827.

Ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, si procederà alla verifica dell'eventuale **anomalia delle offerte**, ai sensi dell'art. 97, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii., mediante la richiesta e l'esame delle giustificazioni relative alle voci di prezzo, in base alle prescrizioni di cui allo stesso art. 97, comma 5.

Nel caso in cui non sia possibile effettuare il calcolo di cui al primo periodo dell'art. 97, comma 3, in quanto il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre, l'Amministrazione potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Le verifiche delle eventuali anomalie saranno effettuate in seduta riservata.

Conclusa la procedura di verifica dell'anomalia delle offerte e sulla base delle risultanze della stessa, verrà definita la **graduatoria finale**, con l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e verrà effettuata la proposta di aggiudicazione.

Si precisa che, secondo quanto stabilito all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., verrà comunque effettuata, prima della proposta di aggiudicazione e dell'aggiudicazione definitiva, relativamente all'offerta del concorrente primo classificato in graduatoria, la **verifica di congruità in merito ai costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 97, comma 5, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

In seguito, relativamente all'aggiudicatario, verrà effettuata, la **verifica**, prevista dall'art. 85, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del **possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale** richiesti nel Bando e nel Disciplinare di gara ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; qualora il suddetto soggetto si trovi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la P.A., verranno adottati provvedimenti in base alla normativa vigente e si procederà alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 213, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Gli stessi provvedimenti saranno adottati anche qualora, a seguito di ulteriori verifiche a campione, non risulti confermato il possesso dei requisiti comunque richiesti nel Bando e nel Disciplinare di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra verrà formulata **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Successivamente verrà effettuata, a cura dell'organo competente dell'Amministrazione aggiudicatrice, l'**aggiudicazione definitiva**, secondo le modalità di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cui seguirà l'efficacia dell'aggiudicazione medesima, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Con riferimento alle **verifiche dei requisiti di idoneità** previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si precisa che, ai sensi della Legge 11/11/2011 n. 180, le micro, piccole e medie imprese dovranno presentare la documentazione probatoria solo in caso di aggiudicazione.

Il Comune di Carpi potrà, a suo insindacabile giudizio, non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza o qualora non ritenga accettabile (conveniente o

idonea in relazione all'oggetto della concessione) alcuna offerta, come previsto dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero in caso di presentazione di una sola offerta valida.

Nelle suddette ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

H) MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata su una base di 100 punti, di cui 70 punti per l'offerta tecnica/qualitativa e 30 punti per l'offerta economica.

I punteggi dell'offerta tecnica/qualitativa saranno attribuiti secondo i seguenti criteri di valutazione:

Offerta tecnica - punti max 70 (rif. Busta Offerta tecnica)		
Elemento di valutazione	Descrizione	Punti attribuiti
1) Gestione amministrativa e contrattuale delle operazioni di assegnazione e concessione delle sepolture e del servizio di illuminazione votiva	Descrizione esplicativa dell'organizzazione del servizio al pubblico presso il cimitero urbano e delle modalità tecniche e organizzative con le quali si intende gestire il servizio, ivi compresa la gestione amministrativa, contabile ed informatica	Max 20 punti
2) Gestione tecnica ed organizzativa delle operazioni cimiteriali	Descrizione esplicativa della gestione tecnica ed organizzativa delle operazioni cimiteriali a partire dal rapporto con le imprese di onoranze funebri	Max 15 punti
3) Gestione delle manutenzioni, delle pulizie e dello smaltimento rifiuti dei cimiteri	Illustrazione del piano degli interventi manutentivi, di pulizie e smaltimento rifiuti nei cimiteri con indicazione delle modalità di espletamento	Max 20 punti
4) Gestione tecnica ed organizzativa del servizio di illuminazione votiva	Descrizione esplicativa della gestione tecnica ed organizzativa del servizio di illuminazione votiva	Max 5 punti
5) Progetto di valorizzazione	Descrizione del progetto di valorizzazione e dei tempi di attuazione del medesimo	Max 10 punti

Ogni proposta descritta nel Progetto tecnico dovrà essere concreta e descritta in maniera non equivoca.

Le proposte dovranno essere realizzabili autonomamente dall'Impresa previo accordo con l'Amministrazione Comunale, con oneri a totale carico dell'Impresa stessa sia dal punto di vista economico che organizzativo/amministrativo.

I punteggi dell'offerta economica saranno attribuiti secondo i seguenti criteri di valutazione:

Offerta economica – punti max 30 (rif. Busta Offerta economica)	
Elemento di valutazione	Punti attribuiti
1) Percentuale complessiva di aggio offerta in aumento sull'aggio a base di gara (da esprimere complessivamente comprendendo l'aggio posto base di gara pari al 17%) a favore del Comune sui proventi per concessioni cimiteriali e da illuminazione votiva	Max 27 punti
2) Ribasso percentuale sui prezzi del listino della Regione Emilia-Romagna per lavori di manutenzione straordinaria eventualmente richiesti al Concessionario (max 40.000 euro annui)	Max 3 punti

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi dell'offerta tecnica di cui ai precedenti punti sarà attribuito da parte di ogni Commissario un coefficiente discrezionale variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno), espresso in valori decimali, secondo un giudizio basato sulla seguente articolazione:

- assente o non valutabile 0,0;
- insufficiente 0,1 – 0,2;
- scarso 0,3 – 0,4;
- sufficiente 0,5 – 0,6;
- buono 0,7 – 0,8;
- ottimo 0,9 – 1,0.

Le ragioni della predetta attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri di valutazione presenti nel Disciplinare.

La valutazione dell'offerta tecnica, con conseguente attribuzione di punteggio, sarà effettuata utilizzando il **metodo aggregativo-compensatore** e la seguente formula:

$$P(i) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove

P(i) = punteggio dell'offerta i-e sima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio massimo attribuito al requisito (i)

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

Σ_n = sommatoria

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (1), (2), (3), (4) e (5)), i coefficienti $V(a)_i$ sono determinati attraverso la media dei coefficienti variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, con le modalità di cui al paragrafo V, lettera a), delle Linee Guida A.N.A.C. n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa” (di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50), approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e successivamente aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Il punteggio relativo all’offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione, secondo la procedura e le modalità descritte nelle citate Linee Guida A.N.A.C. n. 2/2016.

I punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base ai criteri di valutazione, come descritti in precedenza, saranno riparametrati con riferimento ai pesi già previsti per i criteri medesimi.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a 3 (tre), i coefficienti saranno attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, secondo quanto stabilito dalle Linee guida A.N.A.C. n. 2, paragrafo V, lettera a).

E’ comunque facoltà dei Commissari di gara integrare i predetti giudizi, riportando nel verbale di gara i chiarimenti e le spiegazioni idonei a rendere noto ai concorrenti l’esito del procedimento valutativo.

Metodo di attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica

Per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura quantitativa (Busta “Offerta economica”) è attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da 0 (zero) ad 1 (uno), calcolato attraverso il **metodo cd. bilineare** come previsto dal paragrafo IV delle Linee guida A.N.A.C. n. 2 inerenti l’offerta economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e successivamente aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, secondo la seguente **formula “bilineare”**:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = percentuale di aggio o ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo (valore dell’offerta)

A soglia = *media aritmetica dei valori delle percentuali di aggio e dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti*

X = **0,90**

A max = *valore dell'offerta più conveniente*

Il concorrente che presenta l'offerta economica migliore otterrà comunque tutto il punteggio a disposizione e ciò anche nell'ipotesi di partecipazione di un solo operatore economico.

Il punteggio definitivo per la formulazione della graduatoria verrà, quindi, ottenuto, per ogni concorrente, sommando i punteggi distintamente ottenuti.

Risulterà aggiudicataria l'impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato, risultante dalla somma fra il punteggio sul ribasso offerto ed il punteggio sul progetto qualitativo-tecnico.

Ai fini del calcolo verranno considerate solo 2 (due) cifre decimali in tutti i passaggi matematici.

Il secondo decimale viene individuato con il metodo usato per l'arrotondamento dei decimali per l'Euro (es. 1,123 = pari a 1,12).

Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta complessivamente più vantaggiosa, tutti gli elementi ed i documenti costitutivi dell'offerta tecnica che sono stati oggetto di giudizio qualitativo, presentati dall'aggiudicatario, unitamente all'offerta economica, formeranno parte integrante e sostanziale del contratto.

I) NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, l'Unione delle Terre d'Argine in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei dati personali, identificativi e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) forniti nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento si potranno esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail: privacy@terredargine.it

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a: responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione Trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a: privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito.

In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni l'Impresa deve comunque fornire ogni informazione utile all'Amministrazione per adempiere alla Legge n. 190/2012 e successivo D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

L) ACCESSO AGLI ATTI

Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, oltre a quanto previsto dall'art. 76, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nei modi e nelle forme indicati nell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva.

M) AVVERTENZE

Si precisa che tutte le prescrizioni previste precedentemente per quanto concerne contenuto e modalità di presentazione dei documenti di gara dovranno essere pienamente osservate dai soggetti concorrenti, in quanto eventuali incompletezze o difformità potranno comportare l'esclusione dalla gara.

Il termine entro il quale dovrà essere presentata l'offerta sulla piattaforma SATER è da considerarsi PERENTORIO e a PENA DI ESCLUSIONE.

Non si darà, pertanto, corso all'offerta che non sia pervenuta **ENTRO IL GIORNO E L'ORA FISSATI QUALE TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.**

Oltre il termine fissato per la presentazione, non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

Si precisa che, in caso di discordanze tra le prescrizioni del Capitolato speciale prestazionale e quelle contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara, sono da ritenersi prevalenti quelle previste nel Bando e nel Disciplinare stesso, in quanto "*lex specialis*" dello svolgimento della gara.

Si avvertono, inoltre, i concorrenti che potranno essere pubblicati sulla piattaforma S.A.T.E.R. **<https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/serviziimprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti>** **chiarimenti e delucidazioni** relativamente al contenuto degli atti di gara e alle modalità di partecipazione alla stessa.

RIFERIMENTI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento, oltre che al Capitolato speciale prestazionale, alla normativa in vigore, ed in particolare:

- Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- D.L. 18/04/2019 n. 32 convertito nella L. 14/06/2019 n. 55;
- D.M. 19/01/2018 n. 31;
- L. 13/08/2010 n. 136, art. 3 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti ancora vigenti;

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO E ALTRE INFORMAZIONI

L'impresa risultata aggiudicataria, tra gli altri adempimenti che saranno successivamente specificati dall'Ufficio Contratti della Stazione appaltante, dovrà provvedere ad espletare quanto segue:

- **Versamento delle spese contrattuali**, entro il termine che verrà indicato dall'Ufficio Contratti. Nel caso di mancato versamento delle spese suddette, l'Amministrazione appaltante potrà

disporre la revoca dell'aggiudicazione all'Impresa inadempiente, con risarcimento dei danni economici conseguenti e connessi. Tale rimborso verrà riscosso con la procedura coattiva prevista dal R.D. 14/04/1910, n. 639.

- **Costituzione della cauzione definitiva, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ufficio Contratti**, stabilita, secondo il Capitolato speciale prestazionale, nella misura del 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale; tale importo potrà variare ai sensi di quanto previsto all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La cauzione definitiva può essere costituita anche mediante fidejussione rilasciata da Istituto di Credito, Istituto Assicurativo all'uopo autorizzati o intermediari finanziari in base a quanto previsto al precedente punto 3. del paragrafo D) "Documentazione di gara – Documenti da presentare" – sottoparagrafo "A. Busta Documentazione Amministrativa". La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Come già indicato al precedente punto 3. riferito al paragrafo D) "Documentazione di gara – Documenti da presentare" – sottoparagrafo "A. Busta Documentazione Amministrativa", nonché all'art. 10 del Capitolato speciale prestazionale, l'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% in presenza di certificazione di sistema di qualità debitamente documentata ovvero delle relative percentuali in caso di possesso dei requisiti ambientali, secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione delle altre garanzie e coperture assicurative, nei modi previsti dalla legge e dal Capitolato speciale prestazionale (art. 11).

Si precisa che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto ai sensi di quanto disposto dall'art. 184 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto relativo alla concessione in oggetto ha luogo entro i successivi 180 giorni. Entro tale termine avrà luogo la stipula del contratto, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa secondo le indicazioni della Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'aggiudicatario dovrà possedere tutti gli strumenti e le abilitazioni necessarie alla stipulazione del contratto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'impresa aggiudicataria dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione degli avvisi relativi alla procedura di gara in oggetto, nel caso sia previsto dalla normativa vigente.

E' stabilita l'esclusione del ricorso all'arbitrato per le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto relativo ai servizi oggetto del presente Bando; pertanto, si rende noto, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Si precisa che il contratto di concessione sarà soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

I servizi in oggetto sono finanziati con le modalità indicate nella Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Carpi n. 16 del 11/02/2020, nonché nella Determinazione a contrattare del Comune di Carpi – Settore A1 – Affari Generali, Legali, Servizi Demografici, onoranze funebri n. 88 del 25/02/2020.

Per quanto concerne lo svolgimento dei servizi affidati, il Concessionario sarà tenuto a redigere e consegnare periodicamente al Concedente un apposito report per il controllo del servizio ed una relazione annuale riepilogativa, come meglio specificato all'art. 12 del Capitolato speciale prestazionale.

Si precisa che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti ed alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione.

I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato "Split payment" di cui alla L. 23/12/2014 n. 190, art. 1, commi da 629 a 633.

Con decorrenza dal 31/03/2015 sono vigenti a tutti gli effetti gli obblighi in materia di fatturazione elettronica.

A tale proposito, il Codice Univoco Ufficio (CUU) identificato per il Comune di Carpi committente del contratto per i servizi in oggetto, è il seguente **UFT5W3**; **il predetto CUU è un'informazione obbligatoria da inserire nella fattura elettronica** unitamente anche al **CIG** (codice identificativo di gara), e agli estremi dell'**impegno (anno e numero)**.

ULTERIORI DISPOSIZIONI:

L'impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente appalto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, per la categoria interessata, nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle eventuali successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria venga successivamente stipulato; l'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

L'impresa si obbliga ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti ai dipendenti per ferie, gratifiche, ecc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali; il mancato versamento dei suddetti contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti commi da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza degli obblighi sopraindicati, accertata dalla stazione appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunica all'impresa ed eventualmente all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procede alle detrazioni sui pagamenti e all'utilizzo delle somme medesime, ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Per le detrazioni, la sospensione o il ritardo nel pagamento di cui sopra, l'impresa non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante e non avrà titolo a risarcimento danni.

**LA DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E CONTRATTI
DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE -
SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(Dott.ssa Susi Tinti)**